

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Frantoio Fondovalle Srl - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 e s.m. relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) ubicato in Comune di Spilamberto, Via Macchioni 5/3. Pratica Arpae n. 29699/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6753 del 12/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Frantoio Fondovalle Srl - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 e s.m. relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) ubicato in Comune di Spilamberto, Via Macchioni 5/3. Pratica Arpae n. 29699/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

La ditta Frantoio Fondovalle Srl (in seguito: Ditta), con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese (MO), è autorizzata al recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) nell'impianto ubicato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019. L'autorizzazione ha validità fino al 09/06/2026.

La Ditta gestisce un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti situato nel territorio del Comune di Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati, oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo Estrattivo n. 8 denominato "Traversa selettiva Panaro" ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 mt più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (Ditta Rio Beton spa) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della Ditta Frantoio Fondovalle srl.

L'area impiantistica è recintata e dotata di pavimentazione in asfalto.

L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo è pari a 13.000 t mentre quello recuperabile annualmente è pari a 216.000 t/anno.

Catastalmente la sola area adibita al Recupero di materiali inerti non pericolosi risulta essere di mq. 11.063, così suddivisa e resa disponibile per proprietà:

- Frantoio Fondovalle srl: area di dimensione pari a mq 9.183 identificata catastalmente al Foglio 14 mappali 210p-208p-185p;
- Rio Beton spa (società detenuta al 100% da Frantoio Fondovalle Srl): area resa disponibile di dimensione pari a mq 1.880 catastalmente censita al Foglio 14 mappale 194.

VISTA l'istanza che la Ditta ha presentato in data 09/09/2025 (prot. n.159134), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

CONSIDERATO CHE

Con l'istanza, la Ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- aumento dei quantitativi annuali di rifiuti speciali non pericolosi di fresato d'asfalto (Codice EER 170302) autorizzati al trattamento (R13 ed R5) passando da 216.000 t/a a 350.000 t/a;
- modifica della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue;

senza interessare la capacità di stoccaggio istantanea (R13) dei rifiuti, la tipologia EER di rifiuti da recuperare e l'assetto impiantistico.

Il progetto è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60) in quanto modifica di un'attività che ricade nella tipologia progettuale B.2.50 denominata "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006".

Per poter incrementare i quantitativi annui di gestione del fresato d'asfalto da 216.000 t/anno a 350.000 t/anno, tenendo invariata la capacità istantanea di 13.000 ton, è prevista l'introduzione di un impianto di setacciatura e vagliatura di nuova generazione, sostitutivo di quello attualmente in uso; il nuovo impianto mobile di recupero rifiuti

che viene proposto è in grado da solo di garantire una potenzialità massima pari a circa 400 ton/h. La macchina è in grado, pertanto, di trattare un quantitativo complessivo annuale di rifiuto fresato pari ad almeno 350.000 ton, funzionando mediamente per 5 ore al giorno per 220 gg lavorativi/anno.

I principali rifiuti prodotti sono costituiti da legno, plastica e materiali ferrosi.

La Ditta dichiara che la configurazione dell'area impiantistica e la gestione dei rifiuti non subiranno alcuna variazione rispetto a quanto autorizzato.

La Ditta specifica che l'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso come materia prima secondaria (EoW) per la produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto di Via Macchioni n.5/3 non sarà implementato, ma rimarrà pari a 185 t/g come già previsto nell'Autorizzazione Unica. L'incremento sarà destinato ad altri impianti produttivi.

Non si prevedono modifiche alle emissioni in atmosfera nè un incremento dell'impatto odorigeno, considerato che l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso non subisce modifiche rispetto allo stato attuale ed il maggiore quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso sarà utilizzato presso altri impianti del gruppo.

Anche l'impatto acustico del progetto è stato considerato poco significativo: dalle misurazioni svolte e dai calcoli previsionali si evidenzia un leggero incremento del livello ambientale che passa da 47 a 48,4 dBA dovuto all'impianto del fresato, alla pala gommata e al traffico indotto, ma nonostante ciò si ritengono rispettati i limiti assoluti di immissione 60 dBA diurni e di emissione di 55 dBA. Risulta inoltre rispettato il limite differenziale diurno di 5 dBA in facciata al ricettore abitativo R1 analizzato. In sostanza, l'impianto in questione comporta un lieve incremento acustico rispetto al solo contributo misurato in occasione del monitoraggio delle polveri prodotte nella cava ora inattiva da 3.2 a 3.8 dBA, ma si accerta comunque il rispetto del limite differenziale, benché lo stesso non risulti nemmeno applicabile in quanto in facciata al ricettore R1 in ambito diurno il livello previsto è inferiore a 50 dBA – soglia di applicabilità del differenziale diurno.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si è conclusa con il rilascio da parte della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna della determinazione n. 15034 del 01/08/2025, che ha escluso il progetto dall'ulteriore procedura di VIA, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si richiede di effettuare n. 2 campagne di monitoraggio polveri PM10 della durata di 30 giorni ciascuna (in periodo estivo e in periodo invernale) presso il recettore R1, entro 1 anno dal rilascio dell'AU. I risultati dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dall'effettuazione di ciascuna campagna con una relazione che riporti il confronto con i dati meteorologici e con i dati di PM10 delle più vicine centraline della rete regionale della qualità dell'aria;
- in sede di modifica di Autorizzazione Unica, la ditta dovrà presentare idonea relazione tecnica che dovrà:
 - identificare (anche in planimetria) e quantificare le rispettive superfici aziendali (Frantoio Fondovalle e Rio Beton) soggette alla raccolta delle acque di dilavamento e di prima pioggia ed il dimensionamento dei manufatti di raccolta e/o decantazione delle acque meteoriche soggette a contaminazione;
 - comprendere la stima delle acque prelevate dalle vasche di decantazione e riutilizzate nel ciclo di produzione del calcestruzzo;
 - comprendere la dichiarazione congiunta dei legali rappresentanti delle ditte Frantoio Fondovalle e Rio Beton relativamente alla presa in carico degli scarichi produttivi da parte della ditta Frantoio Fondovalle;

Viene inoltre raccomandato alla Ditta di:

- ridurre, per quanto possibile, il numero di transiti ottimizzando i viaggi di andata e ritorno dei mezzi pesanti;
- utilizzare veicoli omologati nel rispetto delle normative europee più recenti;
- prestare particolare attenzione alla gestione delle acque reflue domestiche e alle acque di dilavamento dei piazzali, prevedendo una puntuale manutenzione delle vasche di accumulo;
- contemplare gli incidenti quali sversamenti di sostanze su aree non pavimentate nel piano delle gestioni ambientali, in modo da gestirli prontamente.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.165800 del 19/09/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 16/10/2025 la

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Spilamberto, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La documentazione presentata dalla Ditta è stata oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente, ed esposti nel corso della seduta della Conferenza di Servizi; in tale occasione non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione e, dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.190490 del 27/10/2025).

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n. 159134 del 09/09/2025 (istanza di modifica dell'Autorizzazione).

Durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- nota prot. n. 183128 del 16/10/2025, con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE ha trasmesso il proprio contributo tecnico.

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Frantoio Fondovalle Srl risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena con Prot n° 82283/2024 del 16/10/2024.

La Ditta effettua il recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso in conformità al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69.

CONSIDERATO CHE le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4. OPERAZIONE DI RECUPERO R5 – **Rifiuti non pericolosi**: 350.000 t x 12,00 €/t = **4.200.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **4.200.000,00 €**.

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE il presente atto sostituisce, rispetto alla Determina n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019, i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 D.lgs.152/2006) di cui all'"Allegato Rifiuti" del presente atto;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di cui all'"Allegato Acqua" del presente atto;

DATO ATTO, inoltre, CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico

dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di assentire alla domanda di modifica della Autorizzazione unica rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, alla ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700 in Comune di Montese (MO) ed impianto localizzato a Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3, nel nome del suo rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 e s.m.:
 "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 "Planimetria - Settembre 2025"
4. Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 e s.m. per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
5. Di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 e s.m. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Di stabilire che la Ditta deve effettuare n. 2 campagne di monitoraggio polveri PM10 della durata di 30 giorni ciascuna (in periodo estivo e in periodo invernale) presso il recettore R1, **entro 1 anno** dalla data di rilascio del presente atto. I risultati dovranno essere trasmessi ad Arpae **entro 30 giorni** dall'effettuazione di ciascuna campagna con una relazione che riporti il confronto con i dati meteorologici e con i dati di PM10 delle più vicine centraline della rete regionale della qualità dell'aria.
7. Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto,

una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **4.200.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
8. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
 9. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza del presente provvedimento resta confermata al 09/06/2026** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
 10. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in asfalto delle aree di stoccaggio, viabilità, ubicazione dell'impianto di produzione di produzione di conglomerato bituminoso, al sistema fognario e alle vasche, per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 11. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
 12. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
 13. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
 14. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.

15. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
16. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Spilamberto, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
17. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
18. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
19. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
20. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
21. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al proponente una copia.

Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione in coerenza a quanto definito nella determinazione n. 15034 del 01/08/2025 rilasciata dalla Giunta regionale della Regione Emilia Romagna in esito alla verifica di assoggettabilità a VIA, si raccomanda al gestore quanto segue:

- utilizzare veicoli omologati nel rispetto delle normative europee più recenti;
- ridurre, per quanto possibile, il numero di transiti ottimizzando i viaggi di andata e ritorno dei mezzi pesanti;
- prestare particolare attenzione alla gestione delle acque reflue domestiche e alle acque di dilavamento dei piazzali, prevedendo una puntuale manutenzione delle vasche di accumulo;
- contemplare gli incidenti quali sversamenti di sostanze su aree non pavimentate nel piano delle gestioni ambientali, in modo da gestirli prontamente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.159134 in data 09/09/2025, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

L'attività di gestione rifiuti prevede il recupero, attraverso l'operazione R5, del Codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301".

Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo è pari a 13.000 t mentre quello recuperabile annualmente è pari a 216.000 t/anno.

Con l'istanza di modifica sopra citata, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- aumento dei quantitativi annuali di rifiuti speciali non pericolosi di fresato d'asfalto (Codice EER 170302) autorizzati al trattamento (R13 ed R5) passando da 216.000 t/a a 350.000 t/a;
- modifica della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue;

senza interessare la capacità di stoccaggio istantanea (R13) dei rifiuti, la tipologia EER di rifiuti da recuperare e l'assetto impiantistico.

Per poter incrementare i quantitativi annui di gestione del fresato d'asfalto da 216.000 t/anno a 350.000 t/anno, tenendo invariata la capacità istantanea di 13.000 ton, è prevista l'introduzione di un impianto di setacciatura e vagliatura di nuova generazione, sostitutivo di quello attualmente in uso; il nuovo impianto mobile di recupero rifiuti che viene proposto è in grado di garantire una potenzialità massima pari a circa 400 ton/h. La macchina è in grado, pertanto, di trattare un quantitativo complessivo annuale di rifiuto fresato pari ad almeno 350.000 ton, funzionando mediamente per 5 ore al giorno per 220 gg lavorativi/anno.

I principali rifiuti prodotti sono costituiti da legno, plastica e materiali ferrosi.

La Ditta dichiara che la configurazione dell'area impiantistica e la gestione dei rifiuti non subiranno alcuna variazione rispetto a quanto autorizzato.

La Ditta specifica che l'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso come materia prima secondaria (EoW) per la produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto di Via Macchioni n.5/3 non sarà implementato, ma rimarrà pari a 185 t/g come già previsto nell'Autorizzazione Unica. L'incremento sarà destinato ad altri impianti produttivi.

Non si prevedono modifiche alle emissioni in atmosfera nè un incremento dell'impatto odorigeno, considerato che l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso non subisce modifiche rispetto allo stato attuale ed il maggiore quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso sarà utilizzato presso altri impianti del gruppo. Anche l'impatto acustico del progetto è stato considerato poco significativo.

La normativa di riferimento per la generazione di "EoW" di granulato di conglomerato bituminoso è il D.M. 28 marzo 2018 n.69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" il quale stabilisce i criteri specifici

in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La gestione dei rifiuti e del materiale trattato in attesa di divenire EoW di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018 avviene attualmente nel rispetto delle seguenti fasi:

Fase I - Il fresato in ingresso viene pesato e scaricato momentaneamente nella Zona A "Area di accettazione dei rifiuti in ingresso", per essere sottoposto ad un ulteriore controllo visivo da parte di un operatore qualificato, finalizzato a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso e quindi la conformità con quanto indicato nel formulario di accompagnamento dello stesso.

Resta l'obbligo, da parte del produttore del rifiuto, di effettuare tutte le analisi necessarie al fine di caratterizzare il rifiuto EER 170302 come non pericoloso, trattandosi in questo caso di un codice a specchio, quindi di un rifiuto potenzialmente pericoloso. Le Analisi vengono rilasciate dal produttore in fase di conferimento del rifiuto insieme alla Scheda di omologa di accompagnamento rifiuto e conservate presso la sede impiantistica e/o legale della società. La Zona A può essere utilizzata dal gestore dell'impianto anche per sottoporre i rifiuti in ingresso ad ulteriori analisi chimiche secondo procedure ben definite e racchiuse nel proprio SGI. Qualora il materiale risultasse non idoneo, non potrà essere accettato dall'impianto, quindi verrà respinto dall'operatore.

Fase II - Il fresato così "visionato" viene stoccato in modalità di messa in riserva (R13), prima di essere avviato ad operazioni di recupero, nella ZONA B "Area di messa in riserva del rifiuto EER 170302". Tale zona di stoccaggio è delimitata da blocchi in calcestruzzo di altezza max mt. 3,00 che individuano distinte aree di accumulo. Un vaglio vibrante mobile, posizionato nella "Area di lavorazione" a circa 3,00 mt di altezza, a servizio del fresato, provvede alla lavorazione del rifiuto secondo le modalità indicate in FASE III.

Tutta l'area menzionata è opportunamente impermeabilizzata con asfaltatura e dotata di idonei sistemi di raccolta e trattamento di sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento dell'intero piazzale, preliminarmente al recapito in acque superficiali.

Fase III - Per rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242, in funzione dello scopo specifico di utilizzo, come indicato all'art. 3 del Decreto n.69/2018, il fresato viene recuperato attraverso operazioni di triturazione delle eventuali parti più grossolane del rifiuto e successiva vagliatura/setacciatura mediante vibro vaglio (operazione trattamento R5). Il vaglio è costituito da reti a maglie diverse che consentono la fuoriuscita di materiale a differente pezzatura il quale, attraverso due distinti nastri trasportatori aperti, viene riversato in cumulo all'interno di box ben delimitati e separati in modo tale da evitare qualsiasi mescolamento.

La tramoggia del vibro vaglio, alimentata in modo continuativo da una pala meccanica, consente la produzione di circa 400 ton/h.

Il materiale estraneo, quale legno, plastica e ferro, se presente, viene espulso nella fase iniziale di vagliatura nella parte posteriore della macchina operatrice per poi essere raccolto e smaltito in opportuni cassoni scarrabili. Il materiale in uscita, a seconda del diametro raggiunto dai "grani", viene stoccato nella Zona C "Area di accumulo del granulato di conglomerato bituminoso in attesa di certificazione", suddivisa in lotti identificati come "c1", ... a seconda della tipologia di granulato (fine o grosso), all'interno di box dimensionati per accogliere quantità dell'ordine max di mc 3.000 di granulato di conglomerato bituminoso da sottoporre alla successiva FASE IV.

Fase IV - Il materiale lavorato e accumulato nei box dedicati viene sottoposto (ogni 3.000 mc) ad opportune verifiche, come indicato nella parte b) dell'Allegato I, del Decreto n.69/2018, quali:

- Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso, prelevato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, atto a ricercare i parametri IPA ed amianto i quali, se presenti, dovranno rispettare i limiti di legge riportati in Tabella b.2.1.;
- Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso, prelevato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, volto a verificare i limiti massimi di concentrazione per ogni parametro riportato in tabella b.2.2.

Le analisi vengono eseguite da laboratorio certificato e conservate presso l'impianto di produzione o sede legale.

Inoltre vengono valutate anche le caratteristiche prestazionali della materia prima, quali:

- Il materiale estraneo dovrà essere presente solo per l'1% in massa;
- Per la classificazione granulometrica si fa riferimento alla normativa EN 933-1;

- Per la natura degli aggregati ci si basa sulla normativa EN 923-3.

Fase V - La Ditta Frantoio Fondovalle Srl utilizza il materiale più fine per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo (nel rispetto della norma UNI EN 13108) serie da 1-7; quello più grossolano, per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione stradale (in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242) e per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo.

Il granulato di conglomerato bituminoso non verrà mai utilizzato per i ripristini ambientali come sottolineato da normativa.

Il fresato cessa così la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.3 del Decreto n.69/2018, per averne già individuato, a monte, lo scopo di utilizzo.

Fase VI - La conformità ai criteri di cui all'articolo 3 è attestata dal produttore, inteso come gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso e non quale "produttore del rifiuto", mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto da mc 3.000, secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al D.M. 69/2018, trasmesso mezzo pec ad ARPAE.

Tali dichiarazioni vengono conservate in formato cartaceo ed elettronico presso la sede legale della ditta.

Il granulato, ottenuta la certificazione da laboratorio accreditato attestante la qualità del prodotto, dopo aver trasmesso la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diviene a tutti gli effetti una materia prima che viene stoccata momentaneamente nella ZONA D "Area stoccaggio di granulato di conglomerato bituminoso (EoW)" esterna all'area stoccaggio dei rifiuti. Solo da questo momento potrà essere venduta e/o trasferita in altra sede al fine di poter essere utilizzata per scopi specifici.

ISTRUTTORIA

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 16/10/2025 (Verbale della seduta Prot. n.190490 del 27/10/2025), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE con prot. n.183128 del 16/10/2025 ha prodotto il proprio contributo istruttorio, sostanzialmente favorevole, con prescrizioni, alla modifica dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Frantoio Fondovalle Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*
 - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	Denominazione rifiuto	Operazione	Q. MAX. istantaneo autorizzato alla messa in riserva R13		Q. MAX. autorizzato recuperabile annualmente
			t	mc	
					t/a

170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13/R5	13.000	9.286 ⁽¹⁾	350.000
TOTALE			13.000	9.286	350.000

(1) volume determinato assumendo il peso specifico dichiarato dalla ditta di 1,4 t/mc

3. I rifiuti devono essere costituiti da una miscela di inerti e leganti bituminosi provenienti:
 - da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
 - dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
4. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
5. Modalità di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero: l'altezza massima del cumulo di rifiuti deve essere pari a 6 metri; lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente nell'area identificata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione, avente pavimentazione in asfalto e rete di raccolta e dispositivi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei rifiuti medesimi.
6. L'operazione di recupero R5 effettuata sui rifiuti consiste in: triturazione delle eventuali parti più grossolane del rifiuto e successiva vagliatura/setacciatura mediante vibro vaglio, per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
7. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
8. Per la produzione di EoW "Granulato di conglomerato bituminoso" la ditta dovrà attenersi alle procedure previste dal DM 28 marzo 2018, n. 69, in particolare il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 comma 1) dovrà essere attestato dal produttore tramite Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'allegato 2 del DM 69/2018 e inviata ad Arpae, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile.
9. Il prodotto in attesa di certificazione deve essere stoccato nella Zona C all'interno di box dimensionati per accogliere quantità dell'ordine massimo di mc 3.000 di granulato di conglomerato bituminoso; una volta dichiarato conforme, il materiale dovrà essere stoccato nella Zona D "Area stoccaggio di granulato di conglomerato bituminoso (EoW)", esterna all'area stoccaggio dei rifiuti.
10. La ditta deve mantenere la registrazione (elettronica o cartacea), con cadenza almeno mensile, del quantitativo di "Granulato di conglomerato bituminoso" utilizzato internamente, il quale non dovrà superare le 185 t/g.
11. Le aree di messa in riserva dei rifiuti in attesa del recupero, nonché del prodotto originato dall'attività di recupero, devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale ivi staccato.
12. L'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere distinta da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
13. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.

14. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
15. Durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
16. Si deve provvedere alla pulizia dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'impianto.
17. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
18. L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento in acque superficiali - Acque di prima pioggia in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.159134 in data 09/09/2025, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

La Ditta, nel sito in oggetto, svolge attività di recupero di rifiuti (fresato) e produzione di conglomerati bituminosi; nell'area adiacente è ubicato l'impianto di preconfezionamento calcestruzzo la cui attività è gestita dalla ditta "Riobeton Spa".

Con l'istanza di modifica sopra citata, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- aumento dei quantitativi annuali di rifiuti speciali non pericolosi di fresato d'asfalto (Codice EER 170302) autorizzati al trattamento (R13 ed R5) passando da 216.000 t/a a 350.000 t/a;
- modifica della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017 per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue.

L'attuale conformazione del sistema fognario di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue generate nell'impianto è la seguente:

- le acque reflue domestiche risultanti dai servizi igienici delle palazzine uffici di Frantoio Fondovalle srl e Rio Beton S.p.A. sono raccolte in vasche a tenuta da svuotarsi periodicamente;
- le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati confluiscono a dispersione sui piazzali;
- le acque meteoriche ricadenti nel piazzale anteriore (sud) della ditta Rio Beton S.p.A., quello dove insistono gli impianti, sono state scorporate dal restante sistema di raccolta delle acque meteoriche e non vengono scaricate, ma impiegate per il lavaggio delle betoniere e in seguito raccolte in una loro vasca di accumulo, per essere successivamente recuperate nel ciclo produttivo del calcestruzzo;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale posteriore (nord) della ditta Rio Beton spa, antistanti l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo, previo passaggio nel pozzetto S1, unitamente a quelle dei cortili e delle viabilità dell'impianto di conglomerato bituminoso, sono convogliate a valle, in capienti vasche di raccolta e sedimentazione; da una di queste vasche vengono prelevate le acque e reimmesse nel ciclo di produzione del calcestruzzo; mediante il troppo pieno delle suddette vasche, le acque reflue vengono scaricate in acque superficiali nel fiume Panaro;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio e lavorazione del rifiuto fresato, sono convogliate nelle capienti vasche di raccolta di cui sopra, previo trattamento con disoleatori;
- le acque meteoriche che dilavano il nuovo parcheggio dei mezzi di cantiere sono raccolte da una canalina in una apposita vasca di prima pioggia, convogliate poi, una volta trattate e unitamente a quelle di seconda pioggia, nelle predette capienti vasche di raccolta e sedimentazione;

Con tale sistema di gestione delle acque, la Ditta è autorizzata a scaricare nel fiume Panaro:

- le acque meteoriche di dilavamento delle aree dei piazzali e dell'area di stoccaggio dei rifiuti trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione, classificate come "acque reflue di dilavamento";
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di pertinenza della ditta Rio Beton S.p.A.;
- le acque meteoriche che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere, classificate come "acque di prima pioggia".

Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia avviene nel rispetto dei limiti della Tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali.

E' presente un pozzetto di ispezione e di prelievo ai fini dei campionamenti fiscali, posto immediatamente a monte dello scarico delle acque reflue in acque superficiali, le cui analisi quali-quantitative sono effettuate secondo le scadenze previste nell'autorizzazione unica.

Le acque meteoriche ricadenti nel piazzale antistante l'impianto di confezionamento del calcestruzzo (zona sud di lavorazione), non vengono scaricate ma recuperate nel lavaggio delle betoniere e in seguito raccolte in una vasca per essere successivamente recuperate nel ciclo produttivo del calcestruzzo.

Tale soluzione non è attuabile nei casi di eventi meteorici di elevata intensità, in quanto solo una parte delle acque meteoriche viene inviata tramite pompa alla vasca di raccolta interna, mentre la restante, non essendo disponibile altro volume di stoccaggio, provoca l'allagamento del piazzale, così che il gestore deve ricorrere all'intervento di autobotti di Ditte specializzate per la raccolta delle acque presenti sul piazzale.

Le acque reflue non riutilizzate nel ciclo produttivo, qualora in eccesso, vengono smaltite come rifiuti a norma di legge; per ovviare a questo inconveniente la ditta ha chiesto di aggiornare anche la propria Autorizzazione Unica, Det. ARPAE 1361/2017, ricomprendendo lo scarico di tali acque così come anche indicato da Unicalcestruzzi spa (ora Rio Beton) nella pratica di rinnovo DET-AMB-2023-2732 del 26/05/2023 (*"di stabilire che le acque reflue non riutilizzate nel ciclo produttivo dovranno essere smaltite come rifiuti a norma di legge finché la ditta Frantoio Fondovalle s.r.l. non avrà aggiornato la propria Autorizzazione Unica ex art. 208, Det. ARPAE 1361/2017, ricomprendendo lo scarico di tali acque"*)

Gli scarichi della zona posteriore (nord), relativi alle acque meteoriche che dilavano i piazzali dell'area adiacente di confezionamento del conglomerato cementizio gestita dalla società Riobeton spa, risultano già ricompresi nell'Autorizzazione Unica della Ditta Frantoio Fondovalle s.r.l. (rif. n. DET-AMB- 2017-1361 del 15/03/2017). Con l'istanza di modifica la Ditta chiede ricomprendere, nella gestione delle acque reflue di dilavamento dei piazzali da parte di Frantoio Fondovalle srl, solo in casi eccezionali di elevata piovosità, quelle di troppo pieno, derivanti dal piazzale antistante l'impianto di confezionamento del calcestruzzo, zona sud di lavorazione.

La planimetria individua il collegamento fognario con linea rossa di troppo pieno del pozzetto che raccoglie le acque del piazzale di betonaggio di sud con il pozzetto S1. Un pozzetto di prelievo P1 sarà utilizzato per i controlli.

La Ditta condivide parte dei piazzali aziendali con la ditta Rio Beton in quanto le acque meteoriche di dilavamento del piazzale nord (preconfezionamento calcestruzzo) di quest'ultima, insieme alle acque meteoriche ricadenti sulla viabilità della attività di stoccaggio del conglomerato bituminoso, vengono convogliate nelle vasche di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle; nelle predette vasche confluiscono anche le acque di dilavamento della zona in cui è stoccato il rifiuto fresato.

Ai sensi dell'art. 113 del D .Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche di dilavamento delle aree dei piazzali e dell'area di stoccaggio dei rifiuti trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque meteoriche che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere sono classificate come "acque di prima pioggia".

ISTRUTTORIA

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 16/10/2025 (Verbale della seduta Prot. n.190490 del 27/10/2025), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

Il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE con prot. n.183128 del 16/10/2025 ha prodotto il proprio contributo istruttorio, sostanzialmente favorevole, con prescrizioni, alla modifica dell'autorizzazione unica.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale a Montese, Via Provinciale 700, ed insediamento posto a Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3, è autorizzata a scaricare nel fiume Panaro le acque reflue di dilavamento originate dalle aree dei piazzali, dall'area di stoccaggio dei rifiuti, trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione, e dal piazzale di pertinenza della "Rio Beton S.p.A.", nonché le acque di prima pioggia che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. Lo scarico terminale recapitante in acque superficiali (Fiume Panaro) delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia è da classificare come scarico di acque reflue industriali e deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali.
2. Si individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico delle acque reflue in acque superficiali. Tale pozzetto deve essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica e andrà mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Il manufatto deve essere realizzato in modo tale da consentire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui di scarico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. Con cadenza semestrale dovranno essere effettuate le analisi quali-quantitative delle acque prelevate dal piezometro PMD3 e dal piezometro Piez I, ricercando i seguenti parametri: Ph, Temperatura, Conducibilità Specifica, Potenziale Redox, Torbidità, Cloruri, Solfati, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Cadmio, Cromo Totale, Piombo, Alluminio, Ferro, Composti Organoalogenati, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Totali; la data di esecuzione dei campionamenti dovrà essere comunicata al competente Servizio Territoriale di ARPAE con un anticipo di almeno 5 gg. Gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate alla Scrivente entro il mese successivo rispetto ad ogni semestre di cui sopra, fermo restando l'obbligo, in caso di superamento dei parametri dei valori limite di cui alla "Tabella 2" dell'allegato al Titolo V della Parte Quarta D.Lgs 152/06, della notifica prevista dall'articolo 242 o, se ne ricorrono i presupposti, dall'articolo 245, del medesimo D.Lgs..
4. Due volte all'anno, nelle 3-5 ore successive all'evento meteorico previste per lo svuotamento della vasca di prima pioggia, la ditta dovrà effettuare le analisi qualitative delle acque meteo di dilavamento prelevando i campioni dal pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico in acque superficiali; gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate ad Arpae entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono. Si ritiene opportuno che gli autocontrolli siano svolti in seguito a rilevanti eventi meteorici che abbiano determinato consistenti dilavamenti del sito.
5. I fanghi e sedimenti di risulta dei disoleatori e depositati sul fondo di tutte le vasche di raccolta e sedimentazione, andranno periodicamente rimossi e destinati ad impianti autorizzati allo smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006.
6. Presso la Ditta deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa ai rifiuti conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento/recupero (quantitativi di fanghi prodotti e relativa destinazione), i certificati analitici degli autocontrolli svolti sulle acque reflue scaricate, la documentazione inerente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodicamente svolti sui sistemi di raccolta e trattamento delle acque, e i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi).
7. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento, e distinti per i vari utilizzi.

8. Tutte le vasche di raccolta e sedimentazione devono essere impermeabili, garantire la perfetta tenuta ed essere correttamente gestite in modo da evitare qualsiasi tracimazione di acque reflue all'esterno. Eventuali scarichi di acque reflue effettuati bypassando gli impianti ed i sistemi di trattamento sono da considerare scarichi non autorizzati.
9. Lo scarico deve essere convogliato con tubazione a tenuta sino al corpo idrico recettore Fiume Panaro al fine di garantire il corretto deflusso dei reflui nella rete idrica superficiale, evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento nel suolo.
10. Trattandosi di scarico attivabile tramite sistema di sollevamento e pompaggio, in presenza di anomalie dei sistemi di trattamento e/o di presunte o accertate contaminazioni delle acque contenute nella vasca finale di raccolta V3, dovrà essere interrotta la mandata dello scarico interrompendo il pompaggio.
11. Si dovrà periodicamente procedere all'estrazione degli oli ed idrocarburi separati e trattenuti dai disoleatori che andranno conferiti a ditte autorizzate.
12. Occorrerà provvedere alla periodica pulizia e/o sostituzione dei filtri a coalescenza dei disoleatori.
13. Le caditoie e le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere mantenute pulite e funzionanti al fine di consentire il corretto deflusso delle acque ai sistemi di trattamento. Le canalette superficiali per la raccolta delle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio del rifiuto fresato, dovranno essere adeguatamente sagomate al fine di garantire la completa raccolta delle acque ed il loro corretto deflusso ai disoleatori.
14. Il manufatto scolmatore presente sulla rete di raccolta acque meteoriche di dilavamento del parcheggio automezzi, dovrà essere mantenuto pulito e libero da sedimenti al fine di consentire la completa raccolta e invio delle acque di prima pioggia alla relativa vasca di sedimentazione ed al successivo trattamento di disoleazione.
15. A seguito di precipitazioni atmosferiche che determinano rilevanti produzioni di acque meteoriche di dilavamento del parcheggio automezzi, dovrà essere svuotata la vasca di prima pioggia al fine di garantire la raccolta delle acque di dilavamento prodotte dal successivo evento meteorico.
16. La rete di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui medesimi.
17. Devono essere garantite nel tempo le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento e raccolta delle acque reflue meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.